

## DEPOSITO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

La legge del 22/12/2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” che, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilisce che – tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge – nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata;

In particolare l'art. 4 stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti all'uso previsti;

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 4.4.2018 oltre all'istituzione del Registro, è stata definita la procedura di consegna delle dichiarazioni da parte degli interessati e della ricezione e conservazioni secondo la descrizione che segue:

1. il documento dovrà essere presentato dal dichiarante personalmente, in duplice originale, uno dei quali sarà custodito presso il Comune ed , uno restituito al dichiarante unitamente a ricevuta di deposito dopo la sottoscrizione alla presenza e vista dell'Ufficiale di stato civile e l'iscrizione nell'apposito registro cronologico;

2. il documento conservato presso il Comune, o copia del medesimo, possano essere consegnati, a richiesta e per gli usi di legge, esclusivamente: al dichiarante stesso, al fiduciario, all'autorità sanitaria, all'autorità giudiziaria. Le dichiarazioni, dopo l'iscrizione nel registro, saranno conservate in apposito archivio riservato e prelevate solo a richiesta dei soggetti sopra citati. I dati contenuti nella dichiarazione, in quanto considerati sensibili, non sono in nessun caso trattati dal Comune, se non al fine della conservazione del documento, eventualmente anche in formato digitale, o dell'estrazione di copie, nei termini di cui sopra.

3. la DAT potrà essere revocata, sostituita o modificata dal dichiarante in qualunque momento:

– in caso di revoca, il documento originale verrà restituito e l'avvenuta restituzione annotata sul registro cronologico;

- in caso di sostituzione, il documento originale verrà restituito e l'avvenuta restituzione annotata sul registro cronologico ed al nuovo documento sarà assegnato un nuovo numero cronologico;

- in caso di modificazione, il documento modificativo redatto con le medesime modalità di cui sopra, sarà inserito nel registro cronologico con un proprio numero ed a

marginale sarà indicato il riferimento al documento originale;

Tra le modificazioni è ricompresa anche la nomina successiva, la revoca o la modificazione del fiduciario, con le medesime modalità di cui sopra; pertanto l'atto di nomina, revoca o modificazione sarà inserito nel registro cronologico con un proprio numero ed a margine sarà indicato il riferimento al documento originale.

4. Il deposito della dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) e l'iscrizione della stessa nel Registro avranno l'esclusivo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della fonte di provenienza e del fiduciario. L'Ufficiale di stato civile non svolgerà in nessun caso alcuna funzione di consulenza o di assistenza alla stesura della DAT, ma si limiterà ad attestare la data della sottoscrizione e l'identità del dichiarante e dell'eventuale fiduciario, quindi gli interessati dovranno presentarsi al medesimo con la dichiarazione già redatta e predisposta. Il Comune non si assume alcuna responsabilità sulla completezza, ammissibilità e rispondenza delle dichiarazioni alle leggi.

Il Responsabile della ricezione e conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) è il Dott. Baldovino Angiolelli – Ufficiale dello Stato Civile – o, in caso di sua assenza o impedimento, un altro Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spinea.

Per gli appuntamenti o per eventuali chiarimenti sulla procedura di consegna, ricezione o conservazione, il Dott. Angiolelli risponde al n. di telefono 041.5071355 o all'indirizzo di posta elettronica [baldovino.angiolelli@comune.spinea.ve.it](mailto:baldovino.angiolelli@comune.spinea.ve.it) .